PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5

Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo

All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016". 1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al secondo periodo, le parole: "Dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2017"

Versione in vigore dal 27 febbraio 2016, non più in vigore dal 1 marzo 2017 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-2015/art-5-proroghe-in-materia-di-beni-e-attivita-culturali-e-di-turismo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it